



Edizione di lunedì 20 Settembre 2021

EDITORIALI

[Riprende quest'oggi Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Fruizione del credito d'imposta super-Ace: pubblicato il provvedimento delle Entrate](#)

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

[Investimenti in beni strumentali: le recenti risposte agli interPELLI in linea con la circolare AdE 9/E/2021](#)

di Debora Reverberi

ENTI NON COMMERCIALI

[Alcune problematiche fiscali delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[Operazioni di aggregazione societaria: trasformazione in credito di imposta delle DTA](#)

di Federica Furlani

PODCASTING

[Come si attiva il processo di acquisto con il podcast](#)

di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Riprende quest'oggi Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Riprende questa settimana, in concomitanza con la **partenza** della **23esima edizione di Master Breve, Euroconference In Diretta**: oggi, alle ore 9, la **53esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, abbiamo avuto **ben 30 risposte ad istanze di interpello**

Esamineremo per prima la [risposta n. 596 del 16 settembre](#), con la quale viene analizzata dall'Agenzia l'applicazione del **regime per i lavoratori impatriati** nel caso di un soggetto che svolge in Italia attività in **smart working** per una società estera.

Andremo quindi ad esaminare in relazione al **bonus facciate** l'annosa questione della **visibilità da strada o suolo ad uso pubblico delle facciate** come condizione per l'applicazione del beneficio, affrontata questa settimana da due risposte ad istanze di interpello: la [n. 595 del 16 settembre](#), con la facciata sulla quale si deve intervenire **visibile unicamente dal mare**, e la [n. 606 del 17 settembre](#), con un intervento sulle **facciate interne di un edificio privato adibito a museo**.

Diverse le risposte in materia di **superbonus**: fra queste ci soffermeremo sulla [n. 609 del 17 settembre](#), che riguarda interventi trainanti e trainati su un **edificio condominiale composto da molte unità immobiliari**, fra le quali **numerosi F/3**.

Commenteremo quindi una **sentenza della Sezione Penale della Corte di Cassazione**, la [n. 34407 del 16 settembre](#), che riguarda la determinazione delle **soglie di punibilità per i reati di omessa e infedele dichiarazione nell'ambito delle società di persone**.

Nel corso della sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà di analizzare il

[provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre](#) con il quale è stato approvato il modello di **“Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace”**, con le relative istruzioni.

Debutta quest'oggi nella **sessione caso operativo** una **nuova rubrica** dedicata ai **crediti d'imposta** e alle **agevolazioni per le imprese** curata da **Debora Reverberi**, alla quale diamo il nostro benvenuto: quest'oggi Debora ci parlerà del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**.

La parola passerà quindi a **Fabio Marcucci** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, ci spiegherà su come **orientarci nel mondo della finanza agevolata**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà dei **costi indiretti di produzione** i quali, come ci ha rammentato la **Corte di Cassazione** mediante la [sentenza n. 19749, depositata il 12 luglio 2021](#), devono essere necessariamente **compresi nel costo delle rimanenze di magazzino**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Fruizione del credito d'imposta super-Ace: pubblicato il provvedimento delle Entrate

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 238235/2021](#), pubblicato venerdì **17 settembre**, sono state le definite le **modalità**, i **termini di presentazione** e il **contenuto** della **comunicazione** per la fruizione del **credito d'imposta “super-Ace”**.

Si ricorda che la c.d. “super-Ace” è stata introdotta dall'[articolo 19 D.L. 73/2021](#) (c.d. “**Decreto Sostegni bis**”) per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020** (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, il **2021**).

Pur essendo la disciplina in larga parte **mutuata** dalle previsioni in materia di **Ace**, meritano di essere evidenziante alcune **peculiarità**:

- innanzitutto, la super-Ace è calcolata sulla base di un **maggior coefficiente di remunerazione**, pari al **15%**;
- assumono rilievo **esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla **chiusura del periodo d'imposta precedente**, nel limite di **5 milioni di euro**;
- i **conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti** confluiscano nella base di calcolo dell'agevolazione per il loro **intero importo**, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non è quindi richiesto il ragguaglio ad anno);
- l'agevolazione può essere fruita non solo come **deduzione** dalla base imponibile (secondo l'ordinario meccanismo previsto per l'Ace) ma anche sottoforma di **credito d'imposta**.

La norma prevede che il **credito d'imposta** possa essere utilizzato dal **giorno successivo** a quello di avvenuto **versamento del conferimento** in denaro o dal giorno successivo alla **rinuncia o alla compensazione** di crediti ovvero dal giorno successivo alla **delibera dell'assemblea** di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. La stessa

previsione, tuttavia, indica anche **un'ulteriore condizione**, che rende sicuramente **meno immediata** la fruizione del beneficio: sono infatti richiesti la **preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate** e il **conseguente riconoscimento del credito** da parte della stessa.

La **comunicazione all'Agenzia delle entrate** può essere inviata **dal 20 novembre 2021** fino alla scadenza del **termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2020**.

Entro 5 giorni dall'invio della comunicazione (che può riguardare uno o più incrementi di capitale proprio) l'Agenzia delle entrate rilascia una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto; per poter utilizzare il credito d'imposta è però necessario attendere il **riconoscimento** da parte dell'Agenzia delle entrate, che può avvenire **entro trenta giorni** dalla data di presentazione della **Comunicazione**.

Solo da questo momento, quindi, il credito d'imposta può essere **compensato in F24**, può essere **richiesto a rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale va indicato, oppure, in alternativa, **può essere ceduto** (con possibilità, per il cessionario, di **procedere ad ulteriori cessioni**).

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali: le recenti risposte agli interPELLI in linea con la circolare AdE 9/E/2021

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Si intensificano le **risposte rese dell'Agenzia delle entrate agli interPELLI in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, tutte caratterizzate da un denominatore comune: **interpretazioni totalmente in linea con i chiarimenti resi nella [circolare AdE 9/E/2021](#)**.

Nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 settembre sono state pubblicate le seguenti risposte a interPELLI:

- la [risposta n. 600/2021](#), in cui l'AdE conferma l'ammissibilità al credito d'imposta 4.0, oltre che ordinario, delle S.T.P., in quanto titolari di reddito d'impresa;
- la [risposta n. 602/2021](#), in cui l'AdE applica i criteri di coordinamento sul piano temporale delle discipline ex L. 160/2019 e L. 178/2020 e ribadisce le regole di utilizzo in compensazione per i crediti d'imposta 4.0, con particolare **focus sulla fruizione nel 2021 della prima quota maturata a fine 2020**;
- la [risposta n. 603/2021](#), in cui l'AdE applica i medesimi criteri di coordinamento temporale e rammenta le modalità di regolarizzazione della dicitura nella documentazione già emessa;
- [risposta n. 604/2021](#), in cui l'AdE sintetizza il **procedimento di cumulo** tra credito d'imposta investimenti e altre agevolazioni, soffermandosi sulla **rilevanza del beneficio fiscale derivante dalla non concorrenza del credito d'imposta ai fini Irpef, oltre che Irap, in capo ai singoli soci dell'ente trasparente**.

La [risposta 600/2021](#) affronta il tema dell'ambito applicativo soggettivo, rifacendosi a quanto già contenuto al paragrafo 1.1 della [circolare AdE 9/E/2021](#): **le S.T.P. rientrano fra i soggetti beneficiari sia del credito ordinario che 4.0, in quanto titolari di reddito d'impresa**.

Infatti ai fini della quantificazione del reddito prodotto dalla S.T.P. **non rileva l'effettivo esercizio di attività professionale "risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una**

veste giuridica societaria”.

Le risposte fornite agli [interpelli 602](#) e [603/2021](#) confermano, quale **corretto criterio di coordinamento temporale fra disciplina previgente e disciplina attuale, la data spartiacque del 15.11.2020**, giorno antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina (vedasi il paragrafo 3.1 della [circolare AdE 9/E/2021](#)):

- **gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente dell’articolo 1, commi 184-199, L. 160/2019;**
- **gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, ricadono sotto la nuova disciplina dell’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.**

La [risposta 602/2021](#) riguarda anche il caso operativo di un **investimento effettuato successivamente al 15.11.2020, incardinato alla disciplina della L. 178/2020, in un bene 4.0 che risulta interconnesso il 31.12.2020**.

In linea teorica, in base al [comma 1059 dell’articolo 1, L. 178/2020](#), la prima delle tre quote annuali di credito d’imposta sarebbe risultata compensabile a decorrere al 2020, anno di avvenuta interconnessione del bene: tuttavia per ragioni di tempistiche (interconnessione a fine anno) nonché di indisponibilità dei codici tributo per l’operatività dell’agevolazione, introdotti con la [risoluzione AdE 3/E del 13.01.2021](#), la prima quota annuale non è stata utilizzata.

L’Amministrazione finanziaria, sia al paragrafo 5.2 della [circolare AdE 9/E/2021](#), sia nella risposta citata, conferma la **facoltà di riporto della prima quota annuale di credito inutilizzata negli anni successivi, anche oltre il terzo e senza alcun limite temporale**, andando a sommarsi con l’ordinaria quota fruibile a partire dal medesimo anno: **la prima quota, inutilizzata nel 2020, potrà dunque essere legittimamente compensata nel 2021 sommandosi alla seconda quota.**

Nella [risposta all’interpello n. 603/2021](#), coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 8.1 della [circolare AdE 9/E/2021](#), viene confermata al contribuente la **possibilità di regolarizzare i documenti già emessi “sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento”**, purché entro l’avvio delle attività ispettive dell’Amministrazione finanziaria e secondo le modalità indicate nella [risposta all’interpello 438/2020](#) che, seppur emessa in relazione alla disciplina previgente, può ritenersi applicabile anche alla nuova disciplina.

Infine la [risposta all’interpello n. 604/2021](#) applica il **procedimento di cumulo** di cui al paragrafo 6.1 della [circolare AdE 9/E/2021](#) al caso di un contributo a fondo perduto POR-FESR 2014-2020, precisando la **necessità di tener conto del risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e**

Irap derivante dalla detassazione del credito per investimenti in beni strumentali.

In particolare, in caso di agevolazione spettante in capo a un ente trasparente, **dovrà comunque essere quantificato il beneficio fiscale derivante dalla detassazione del contributo ai fini dell'imposta sul reddito di ciascun socio.**

Qualora **la sommatoria** tra:

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali;
- contributo a fondo perduto POR-FESR 2014-2020 ed eventuali altre agevolazioni cumulabili;
- risparmio d'imposta Irpef o Ires e Irap derivante dalla detassazione del credito;

risulti non eccedente il costo agevolabile del bene, il credito d'imposta sarà interamente fruibile.

Nel caso in cui tale **cumulo risulti superiore al costo del bene sarà necessario ridurre l'importo del credito d'imposta corrispondentemente**, in modo tale da non superare il limite del 100% del costo.

ENTI NON COMMERCIALI

Alcune problematiche fiscali delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se gli **aspetti fiscali** inerenti le associazioni e società sportive dilettantistiche appaiono da tempo all'attenzione dei commentatori, non altrettanto accade per quelle che sono le **Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva**.

Se, per le prime **due fattispecie**, nessun dubbio sulla veste di **ente non commerciale** nella loro qualità di associazioni con personalità giuridica di diritto privato che non hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività commerciali, nel caso degli **enti di promozione sportiva** questi hanno tutti anche la natura di associazioni di promozione sociale e, pertanto, dovranno essere considerati enti del terzo settore.

Qui partiamo da una prima considerazione.

Visto che la L. 398/1991, dal momento in cui entrerà in vigore il titolo X del codice del terzo settore, si applicherà solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche che siano iscritte al registro Coni, tutti gli enti affilanti riconosciuti dal Coni da quel momento (che, comunque, ad oggi difficilmente appare preventivabile prima del 1° gennaio 2023) non potranno più applicare la citata disposizione.

Ma il problema di maggior rilievo sembra essere quello del **tesseramento** e, di conseguenza, il trattamento fiscale conseguito da tale attività nonché quello dei proventi dei corsi di formazione dei tecnici.

Il tema appare rilevante perché, sempre **dalla data di entrata in vigore della parte fiscale del codice del terzo settore, solo le società e associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al Runts potranno continuare ad applicare la defiscalizzazione di cui all'articolo 148, comma 3, Tuir anche ai tesserati**.

Pertanto il problema che si pone oggi è se il tecnico, il dirigente o l'atleta tesserato possa considerarsi anche **“associato”** dell'ente affiliante.

La risposta appare sicuramente positiva per alcuni enti di promozione sportiva che espressamente riconoscono come associati, attribuendo loro anche il diritto di voto, i tesserati all'ente, sul presupposto che potranno mantenere lo *status* di **associazione di promozione sociale** (ossia che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 35, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#), potranno dimostrare di aver associato un numero non inferiore alle 500 associazioni di promozione sociale).

Qualche problema in più si pone per tutti gli altri che non abbiano effettivamente indicato tale scelta nei propri statuti.

Infatti, alla luce, sia della previsione della seconda parte dell'[articolo 15, comma 1, D.Lgs. 242/1999](#) (“*Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati*”) che di **molti statuti federali** (Fipav, articolo 1. “*La Federazione italiana pallavolo è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia...*”; la motociclistica: “*riunisce in un unico ente associativo tutte le società e associazioni sportive...*”; atletica leggera: “*è costituita da società, associazioni ed organismi sportivi affiliati alla stessa...*” ecc.), è **pacifco che “associati” delle Federazioni Sportive Nazionali possano intendersi, in via di prima interpretazione, solo le società ed associazioni sportive**.

Irrilevante ai fini della nostra analisi appare essere anche la lettura dell'[articolo 15, comma 1, D.lgs. 36/2021](#) (i cui effetti decorreranno però dal 1° gennaio 2023): se è pur vero che indica che il **rapporto di tesseramento ha natura di rapporto associativo** lo riferisce alle associazioni e società sportive di appartenenza e **non alle rispettive Federazioni**.

Ma se tanto è vero, resta da definire il **rapporto, sul piano giuridico-fiscale**, che intercorre tra la Federazione ed i singoli tesserati.

Non è possibile considerarli “terzi” rispetto alla Federazione in quanto hanno (perlomeno gli atleti ed i tecnici) **diritto di voto in assemblea e diritto di partecipazione agli organi direttivi delle Federazioni**, in base al decreto Melandri, **e godono degli eventuali voti plurimi concessi al sodalizio sportivo** per il quale sono tesserati e **sono soggetti alla giustizia endoassociativa federale**: elementi tipici per verificare la sussistenza del rapporto associativo.

Appare quindi, in prima lettura, una irreparabile frattura tra la normativa prevista dal D.Lgs. 242/1999 (meglio noto come **“Decreto Melandri”**), ripresa dai vari statuti federali, e quella del **codice civile** in materia di **rapporto associativo** all'interno della novellata natura giuridica delle Federazioni sportive Nazionali.

La **legge istitutiva del Coni (L. 426/1942)** oggi **abrogata** con l'entrata in vigore del decreto Melandri, prevedeva, al suo articolo 4, tra le entrate proprie del Coni, “*i proventi del*

tesseramento degli iscritti alle Federazioni sportive”.

Pertanto, concettualmente, nella previgente normativa, tali fondi rientravano, per le Federazioni, tra quelli trasferiti dal Coni e, come tali, sicuramente irrilevanti da un punto di vista impositivo.

Alla medesima conclusione si potrà giungere oggi, evidenziando la previsione di cui all'articolo 23 Statuto Coni, che ravvisa nel tesseramento profili pubblicistici dell'attività delle Federazioni Sportive Nazionali.

Se allo stato, pur con qualche “vuoto” interpretativo che postulerebbe conferma dalla Amministrazione finanziaria, si può ritenere che l'inquadramento degli istituti del tesseramento coincida con i comportamenti concludenti tenuti fino ad oggi dal mondo federale, problematico appare l'esame di altri tipi di corrispettivo, quali quelli versati dagli associati per ottenere prestazioni particolari, quali le c.d. “tasse gara” o le somme versate per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di determinate manifestazioni. In tal caso, infatti, non scatterebbe la natura pubblicistica del versamento.

Sulla base di tale prima conclusione, tra **tutti i corrispettivi riscossi dalle Federazioni**, sotto la generica voce usata nel passato “**tasse federali**”, andrebbero tenuti distinti:

- gli importi acquisiti per il **semplice riconoscimento di uno status**, sulla cui irrilevanza fiscale, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva, non si ritiene possano sussistere dubbi,
- e gli importi percepiti a fronte di una **prestazione resa** (vedi l'omologazione dei percorsi delle gare su strada, le tasse gara, i reclami e ricorsi, il trasferimento ed il prestito di atleti, ecc.) per i quali, in assenza di una auspicata presa di posizione ministeriale, appare possibile il loro **assoggettamento ad imposizione**.

AGEVOLAZIONI

Operazioni di aggregazione societaria: trasformazione in credito di imposta delle DTA

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, commi da 233 a 243, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una disciplina agevolativa che consente la **trasformazione in credito d'imposta delle DTA** (*deferred tax asset*) in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso **operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti**, approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Lo scopo di tale disposizione, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio, è quello di **incentivare i processi di aggregazione** tra imprese per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.

L'agevolazione consiste in particolare nella possibilità, consentita al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, di **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate**, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle seguenti fattispecie:

- **perdite fiscali** maturate fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzate;
- **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto** (eccedenza Ace) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto o trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Il **comma 234** dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2021 prevede inoltre che la trasformazione in credito di imposta avviene:

- **per un quarto**, alla data di efficacia giuridica delle operazioni agevolate;

- **per i restanti tre quarti**, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle stesse;

e trova come **ammontare massimo** complessivo il **2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti** alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'[articolo 2501-quater cod. civ.](#), senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Dal tenore della norma si evince che la disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che **coinvolgano più di due soggetti**. A tal proposito il **comma 240** stabilisce che *indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233*.

Questa disposizione impone quindi da un lato che il soggetto risultante o beneficiario dell'operazione possa applicare **una sola volta le previsioni normative** in esame e, dall'altro, specifica che questo accade **indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate**. Di conseguenza ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta possa essere applicata in presenza di **più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti**.

Come chiarito dalla recente [risoluzione 57/E/2021](#), **del 7 settembre** scorso, la disposizione va letta tenendo conto che il rispetto del vincolo di applicazione di una sola volta della disciplina da parte del soggetto risultante o beneficiario dell'operazione e la possibilità di fruire della stessa anche nel caso di più operazioni distinte, comporta che il limite imposto dalla disposizione abbia a riferimento proprio **gli attivi dei soggetti partecipanti che quindi possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio**.

Il **comma 240** va quindi interpretato nel senso che, *indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un'operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili. In quest'ottica, la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l'attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA.*

La disciplina agevolativa è pertanto applicabile anche a **più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021**, fermo restando che **ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto**: se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un'operazione successiva.

PODCASTING

Come si attiva il processo di acquisto con il podcast

di Ester Memeo - Podcast Producer

Ti sei mai chiesto come si fa ad **attivare un processo di acquisto nell'ascoltatore grazie al podcast**? Se mi segui da un po' in questa rubrica, saprai che più volte ho parlato di *podcast* come **strumento di marketing utile** sia ai piccoli che ai grandi *brand*. Vale la pena, però, approfondire in che modo avviene la **conversione di chi ci ascolta**, in clienti, cominciando dall'abbattere qualche errata convinzione.

Sappiamo bene quanto il cliente oggi sia molto più **consapevole** rispetto al passato. Noi stessi prima di acquistare un prodotto o un servizio ci documentiamo, leggiamo le recensioni, confrontiamo le proposte di mercato. È naturale. Abbiamo bisogno di fidarci di quel *brand*.

Per innescare dunque un processo di acquisto, in veste di *brand* dovremmo **sfruttare tutti questi touchpoint** e usarli come occasioni per incontrare il potenziale cliente e informarlo, nutrirlo e infine convertirlo. In che modo? **Creando un ecosistema comunicativo strutturato**: *blog, social, newsletter, sito web, adv* e, quello che a noi interessa, **podcast**.

Questo cosa significa? Che il **podcast è uno degli elementi di comunicazione** del *brand*. Ma perché esso attivi un processo di acquisto, ha bisogno di essere inserito in un contesto più ampio, al pari di tutti gli altri singoli strumenti.

Il *podcast* è parte dell'ecosistema e allo stesso tempo ti aiuta a costruirlo:

- fai **cross marketing**: porti i tuoi ascoltatori a **fruire di altri tuoi contenuti**, come il *blog, i social, una community* o altri canali digitali;
- viceversa, usi i tuoi canali digitali per portarli ad ascoltare il *podcast* e a fruire di approfondimenti nuovi;
- **crei un legame con i tuoi ascoltatori**: parli direttamente a loro, ti fai conoscere per la tua personalità, per il tuo modo di lavorare, per la tua esperienza;
- usi i **dati statistici e demografici** degli ascolti del podcast per **ritargettizzare il tuo pubblico** per adv mirate;
- li **fidelizzi**: una volta entrati nel tuo ecosistema, si fideranno di te e saranno più portati a conoscere e acquistare i tuoi servizi o prodotti: **corsi, consulenze, libri, webinar, workshop**, ecc.

E funziona! La ricerca condotta da Ipsos a fine 2020 sugli ascolti *podcast* mostra come il 30% degli ascoltatori ricerca ulteriori informazioni sul *brand* e il 10% acquista i suoi prodotti o servizi. Personalmente ho più volte attivato un processo di acquisto proprio in seguito

all'ascolto di altri *podcaster*. Li ho conosciuti, mi sono fidata e ho acquistato corsi o consulenze.

Questo è il modo con cui si attiva un processo di acquisto con il *podcast*. Il podcast non è una pubblicità, ma **un modo per avvicinare le persone al tuo brand**.

Perché non sfruttare questo **touchpoint**?

